REGOLAMENTO (CE) N. 1482/98 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1998

relativo all'adeguamento provvisorio del regime speciale all'importazione di riso di cui al regolamento (CEE) n. 862/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh [3], prevede, entro determinati quantitativi massimi, riduzione del prelievo applicabile alle importazioni nella Comunità di riso originario di tale paese a condizione che in tale paese sia riscossa una tassa all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 862/91 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/97 [5], stabilisce le modalità di applicazione del suddetto regime speciale;

considerando che la Comunità si è impegnata, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a tariffare i prelievi variabili e a sostituirli con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995; che tale sostituzione rischia di paralizzare il regime speciale e che è quindi necessario adeguare in via provvisoria il regolamento suddetto della Commissione pur conservando le caratteristiche essenziali del regime stesso;

considerando che, a tal fine, è necessario sostituire il termine «prelievo» con «dazio doganale» e applicare le riduzioni accordate al Bangladesh ai dazi doganali applicabili; che è inoltre necessario, per non ledere gli interessi di tale paese, sostituire la concessione relativa alla riduzione dell'elemento di protezione dell'industria con una riduzione forefettaria del dazio all'importazione;

considerando che le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune per le importazioni di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 e del riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono quelle applicabili nel momento indicato dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 [7];

considerando che il buon funzionamento del regime, che è subordinato alla riscossione di una tassa all'esportazione, esige la fissazione anticipata del dazio all'importazione; che è quindi opportuno mantenere la possibilità di fissare anticipatamente l'importo del dazio applicabile il giorno in cui è presentata la domanda del titolo d'importazione;

considerando che è opportuno stabilire un aumento dell'importo della cauzione prevista all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 [9], per includere le operazioni effettuate con fissazione anticipata;

considerando che il regolamento (CE) n. 1407/97 ha istituito, fino al 30 giugno 1998, misure transitorie intese a facilitare il passaggio al suddetto regime speciale all'importazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1340/98 del Consiglio [10] ha prorogato fino al 30 giugno 1998 il periodo per l'adozione di misure transitorie; che è opportuno prorogare al 30 giugno 1999 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1407/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 862/91 è modificato come segue:

[1] GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 1.
[3] GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1.
[4] GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7.
[5] GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 13.
[6] GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
[7] GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.
[8] GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.
[9] GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.
[10] GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 1.

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Gli importi dei dazi doganali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3491/90 sono determinati ogni settimana dalla Commissione in base ai criteri seguenti:

— il dazio applicabile all'importazione di risone di cui al codice NC 1006 10, fatta eccezione per il codice NC 1006 10 10, è pari al dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;

— il dazio applicabile all'importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;

— il dazio applicabile all'importazione di riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, diminuito di un importo pari a 16,78 ECU, e successivamente diminuito del 50 % e di un importo di 6,52 ECU.»

2) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il titolo d'importazione rilasciato per un quantitativo che non supera quello menzionato nel certificato d'origine di cui all'articolo 2 obbliga ad importare dal Bangladesh. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo.»

3) All'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, il termine «prelievo» è sostituito da «dazio doganale» ogni volta che figura nel testo.

Articolo 2

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione relativa ai titoli rilasciati nel quadro del regolamento (CEE) n. 862/91 è di 28 ECU/t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998 e fino al 30 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione